

DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

del 20 aprile 2012

recante modifica della decisione di esecuzione 2011/861/UE recante deroga temporanea alle norme di origine di cui all'allegato II del regolamento (CE) n. 1528/2007 del Consiglio in considerazione della particolare situazione del Kenya con riguardo ai filetti di tonno

[notificata con il numero C(2012) 2463]

(2012/208/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1528/2007 del Consiglio, del 20 dicembre 2007, recante applicazione dei regimi per prodotti originari di alcuni Stati appartenenti al gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP) previsti in accordi che istituiscono, o portano a istituire, accordi di partenariato economico ⁽¹⁾, in particolare l'allegato II, articolo 36, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

(1) Il 19 dicembre 2011 la Commissione ha adottato la decisione di esecuzione 2011/861/UE ⁽²⁾ che concede una deroga temporanea alle norme di origine di cui all'allegato II del regolamento (CE) n. 1528/2007 in considerazione della particolare situazione del Kenya con riguardo ai filetti di tonno.

(2) Il 1° dicembre 2011 il Kenya ha chiesto, in conformità all'allegato II, articolo 36, del regolamento (CE) n. 1528/2007, una nuova deroga alle norme di origine stabilite in detto allegato. Il 16 gennaio 2012 il Kenya ha presentato informazioni complementari a corredo della propria richiesta. Secondo le informazioni trasmesse dal Kenya, le catture di tonno originario sono eccezionalmente scarse anche in confronto alle normali variazioni stagionali e hanno provocato una diminuzione della produzione di filetti di tonno. Il Kenya ha segnalato i rischi impliciti nell'approvvigionamento di tonno originario a causa della pirateria. A causa di questa situazione anomala, il Kenya resta momentaneamente nell'impossibilità di rispettare le norme di origine di cui all'allegato II del regolamento (CE) n. 1528/2007. È opportuno accordare una nuova deroga con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2012.

(3) La decisione di esecuzione 2011/861/UE era di applicazione fino al 31 dicembre 2011. È necessario assicurare la prosecuzione delle importazioni provenienti dai paesi ACP e destinate all'Unione europea nonché una transizione armoniosa verso l'accordo interinale di partenariato economico tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Comunità dell'Africa orientale, dall'altra («accordo interinale di partenariato economico UE-EAC»). Occorre pertanto prorogare la decisione di esecuzione 2011/861/UE per il periodo dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2013.

(4) Non è opportuno concedere deroghe a norma dell'allegato II, articolo 36, del regolamento (CE) n. 1528/2007 che superino il contingente annuo assegnato al territorio della Comunità dell'Africa orientale nell'ambito dell'accordo interinale di partenariato economico UE-EAC. I contingenti per il 2012 e il 2013 dovrebbero quindi attestarsi a 2 000 tonnellate di filetti di tonno l'anno.

(5) A fini di chiarezza è opportuno esplicitare che, perché i filetti di tonno possano beneficiare della deroga, la sola materia non originaria ammessa nella produzione di filetti di tonno del codice NC 1604 14 16 è il tonno della voce SA 0302 o 0303.

(6) Occorre pertanto modificare di conseguenza la decisione di esecuzione 2011/861/UE.

(7) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione di esecuzione 2011/861/UE è così modificata:

1) l'articolo 1 è sostituito dal seguente:

«Articolo 1

In deroga all'allegato II del regolamento (CE) n. 1528/2007 e in conformità dell'articolo 36, paragrafo 1, lettera a), dello stesso allegato, i filetti di tonno del codice NC 1604 14 16 ottenuti da tonno non originario della voce SA 0302 o 0303 sono considerati originari del Kenya alle condizioni stabilite agli articoli da 2 a 5 della presente decisione.»;

2) l'articolo 2 è sostituito dal seguente:

«Articolo 2

La deroga di cui all'articolo 1 riguarda i prodotti e i quantitativi indicati nell'allegato, provenienti dal Kenya e dichiarati per l'immissione in libera pratica nell'Unione nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2012 e il 31 dicembre 2013.»;

3) l'articolo 6 è sostituito dal seguente:

«La presente decisione si applica dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2013.»;

⁽¹⁾ GU L 348 del 31.12.2007, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 338 del 21.12.2011, pag. 61.

4) l'allegato è sostituito dal testo riportato in allegato alla presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione si applica a decorrere dal 1° gennaio 2012.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 20 aprile 2012

Per la Commissione
Algirdas ŠEMETA
Membro della Commissione

—
ALLEGATO

«ALLEGATO

Numero d'ordine	Codice NC	Designazione delle merci	Periodi	Quantità
09.1667	1604 14 16	Filetti di tonno	1.1.2011–31.12.2011 1.1.2012–31.12.2012 1.1.2013–31.12.2013	2 000 t 2 000 t 2 000 t»